

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “PAOLO GIACCONE”
P. IVA 05841790826

REP. N. 1 DEL 06.08.2025

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA CON MODALITA’
ELETTRONICA, PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA ARMATA
DERIVANTE DA PROCEDURA REGIONALE**

Nella sede dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di seguito denominata AOUP o Azienda Ospedaliera, su richiesta dell’U.O.C. Area Provveditorato, io Ufficiale Rogante, Dott.ssa Teresa Aiello, nominata Ufficiale Rogante dell’AOUP con deliberazione n. 225/2025 procedo alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, derivante dalla procedura regionale per l’affidamento mediante procedura telematica sopra soglia comunitaria ex art 60 D. Lgs. n 50/2016 del servizio integrato di vigilanza armata per gli Enti del SSR, giusta D.D. n 62 del 05/04/2023, lotto 13, per l’AOUP “Policlinico Paolo Giaccone”– CIG B7816D399B

TRA

L’Azienda Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone” (di seguito per brevità denominata anche AOUP, Committente o Azienda Ospedaliera) in persona della Direttrice Generale Dott.ssa Maria Grazia Furnari, domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda stessa

E

l’Operatore Economico (detta di seguito anche Ditta, Società, Fornitore, Impresa) Metronotte D’Italia – sede di Palermo nella persona del rappresentante legale Dott. Settimo Serradifalco, nato a Palermo (PA) il 13/09/1975 e residente a Palermo, Via Principe di Granatelli n.31. C.F:SRRSTM75P13G273J , identificato a mezzo carta d’identità n. CA46006JK rilasciata dal Palermo in data 22.07.2021consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00.

* * *

L’anno duemilaventicinque, il giorno 06 del mese di agosto in Palermo, nella sede dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone, di seguito denominata AOUP o Azienda Ospedaliera, io Ufficiale Rogante Dott.ssa Teresa Aiello, nominata Ufficiale Rogante giusta Deliberazione n. 225/2025, procedo alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, per adesione alla procedura regionale per l’affidamento mediante procedura telematica sopra soglia comunitaria ex art 60 D. Lgs. N. 50/2016 del servizio integrato di vigilanza armata per

gli Enti del SSR, giusta D.D. n 236 del 4 dicembre 2024, lotto 13, per l'AOUP "Policlinico Paolo Giaccone"– CIG 971884549C (CIG derivato B7816D399B).

I predetti della cui identità personale, io, Ufficiale Rogante sono certa, con il mio consenso rinunciano alla presenza dei testi.

PREMESSO CHE

- ✓ con deliberazione n.332/2025, è stata aggiudicata "la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata tramite contratti ponte, dal 01.03.2025 al 31.08.2025, ai sensi dell'art.76, comma 2, lett. c) del d.lgs. 36/2023, alla Mondialpol srl, P.IVA. 02644430825 nelle more della definizione della procedura di cambio appalto";
- ✓ il servizio di vigilanza armata rientra nelle categorie merceologiche per le quali è prevista la necessità di ricorrere a procedura centralizzata tramite soggetto aggregatore, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018;
- ✓ con D.D. n.62 del 05/04/2023, la CUCRS ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, cc. 2 e 3 del d.lgs n.50/2016, per l'affidamento del "Servizio integrato di Vigilanza Armata per le AA.SS.RR." per la durata di anni cinque, articolata in 18 lotti (Numero Gara Anac 9003250);
- ✓ con D.D. n.236 del 04 dicembre 2024, la CUCRS ha aggiudicato il servizio quinquennale di vigilanza armata per l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, alla Metronotte d'Italia S.r.l.;
- ✓ con nota prot. n. 14672 del 6 marzo 2025 la CURCS comunicava, tra l'altro, di avere concluso con esito positivo i controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del d.lg.s. n. 50/2016 e ss.mm.ii necessari per rendere efficace l'aggiudicazione;
- ✓ a seguito della notificazione di ricorso in appello avverso l'ordinanza cautelare n. 79/2025 notificata da Europolice s.r.l, l'AOUP richiedeva indicazioni in merito alla stipula del contratto, ottenendo risposta positiva da parte della CUCRS che ne confermava l'opportunità con riscontro assunto al protocollo generale aziendale n. 16699/2025;
- ✓ con deliberazione n.672 del 04/07/2025, l'A.O.U.P. ha aderito alla procedura centralizzata della CUCRS, definita con D.D. n. 236 del 04 dicembre 2024, ed affidato il Servizio quinquennale integrato di Vigilanza Armata alla Metronotte d'Italia s.r.l.;
- ✓ il capitolato tecnico ed il disciplinare di gara, e la relativa documentazione correlata alla procedura, quale la "Descrizione sintetica dei servizi richiesti" a firma del DEC, assunta con prot. n.34041 del 03/06/2025, ed il Piano Operativo di Sicurezza della ditta dell'11/06/2025, assunto al prot. aziendale al n. 36713 del 16/06/2025, seppur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto che, con la firma, le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente;
- ✓ in conformità con quanto richiesto dal DEC nella citata nota prot. n. 34041 del 03/06/2025 costituisce parte integrante del contratto stesso l'offerta tecnica presentata dall'Operatore Economico;
- ✓ per come rappresentato con deliberazione n. 672/2025, la procedura relativa di cambio di appalto sono state definite in data 8 maggio 2025;
- ✓ il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nella stessa procedura, nonché negli atti di gara ed ogni altro documento richiamato nel presente atto, definisce in modo completo l'oggetto del servizio, in quanto esauriente nella sua descrizione;

✓ il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha prestato la garanzia fideiussoria n. 2025/50/2723469 per un importo pari al 4% dell'importo complessivo di aggiudicazione, al netto degli oneri di sicurezza, di € 3.684.868,00 per un ammontare complessivo di € 147.394,72.

✓ il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 22 "Accettazione espressa clausole contrattuali";

✓ con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'A.O.U.P. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali;

Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano, quanto appresso, alle condizioni di seguito indicate;

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEI DOCUMENTI RICHIAMATI

a) Le parti danno atto che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ivi inclusa l'offerta economica e tecnica presentata in gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

b) Il Fornitore dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nei documenti sopraccitati, (a titolo esemplificativo) nel Capitolato speciale d'appalto, nel Disciplinare di gara, nonché nei relativi allegati e nel D.U.V.R.I.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione dei servizi oggetto del Contratto è, pertanto, regolata:

a) dalle clausole contenute nel presente Contratto e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, dalla Descrizione sintetica dei servizi richiesti" a firma del DEC, assunta con prot. n.34041 del 03/06/2025 e dal Piano Operativo di Sicurezza della ditta dell'11/06/2025, assunto al prot. aziendale al n. 36713 del 16/06/2025, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Committente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per la Committente, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della gara per l'affidamento della "fornitura di servizi integrati di vigilanza armata" prevarranno sugli atti ed i

documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Committente. Le parti si obbligano ad osservare pedissequamente le prescrizioni di cui al capitolato speciale d'appalto e al disciplinare di gara.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente a prestare tutti i servizi, oggetto del presente atto e quelli connessi, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara (a titolo esemplificativo nel C.S.A. e nel Disciplinare di Gara), nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nonché nella Descrizione sintetica dei servizi richiesti” a firma del DEC, assunta con prot. n.34041 del 03/06/2025 e nel Piano Operativo di Sicurezza della ditta dell'11/06/2025, assunto al prot. aziendale al n. 36713 del 16/06/2025 e di ogni altro documento sottoscritto dalla Società con l'AOUN.

2. Il Fornitore, che si dichiara in possesso di Licenza Prefettizia, si obbliga all'espletamento del servizio di vigilanza fissa, vigilanza di ronda automunita, servizio di videosorveglianza e servizio di collegamento remoto alla centrale operativa e ad ogni altro servizio rappresentato nella documentazione richiamata al comma 1, inclusi i servizi integrativi in chiave migliorativa rispetto all'offerta tecnica, che dichiara espressamente di accettare. Si applica ogni disposizione di cui al capitolato e al disciplinare di gara, anche in ordine alla gestione delle emergenze.

3. Il Servizio verrà reso nelle sedi dell'AOUN, avuto particolare riguardo a quanto emarginato nella relazione sopracitata (prot. n. 34041/2025), tenendo conto, tra l'altro, delle proposte migliorative indicate. Il Fornitore si obbliga, altresì, a rispettare pedissequamente il “Regolamento Aziendale di accesso ai soggetti terzi ai locali aziendali del Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” adottato con Deliberazione n. 428/2025.

4. Svolge le funzioni di R.U.P. fino alla stipula del presente contratto la Dott.ssa Chiara Giannobile, mentre successivamente alla stipula le stesse saranno svolte dalla Dott.ssa Giovanna Milisenda. Le funzioni di D.E.C., giusta annotazione apposta al protocollo interno n. 44443 del 22/07/2025, sono svolte dal Geom. Giuseppe Antonino Liberti.

ARTICOLO 4- DURATA

Il Contratto ha efficacia dall'11 luglio 2025 fino all'11 luglio 2030, avendo lo stesso una durata di 60 mesi.

Non è ammesso il rinnovo tacito. Si applicano le disposizioni di cui al disciplinare di gara in ordine alla durata del contratto stesso ed in ordine alla disposizione di eventuali proroghe che potranno essere disposte dall'Azienda. A titolo esemplificativo, il contratto di fornitura può essere prorogato nelle more dell'individuazione del fornitore aggiudicatario di nuova procedura della Centrale Unica di Committenza.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore e in ogni altro documento richiamato dal presente contratto, pena l'applicazione delle penali e/o la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal Contratto, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Contratto stesso. Gli eventuali maggiori oneri restano ad esclusivo carico del Fornitore, assumendone il medesimo la relativa alea. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali della Committente debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro del personale e dei terzi autorizzati o causarne interruzioni.

4. I rischi derivanti dall'esecuzione del servizio saranno regolati nel rispetto del D.U.V.R.I, il quale anche se non materialmente allegato costituisce parte integrante del contratto stesso, ed in conformità al Piano Operativo di Sicurezza assunto al protocollo generale n. 36713 del 16.06.2025 ed alla relazione di sintesi assunta al protocollo n.34041 del 03/06/2025.

5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Committente e/o da terzi autorizzati.

6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali della Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Nell'espletamento del servizio, l'Affidatario dovrà impiegare personale qualificato ed esperto in materia di primo soccorso e antincendio, nonché guardie giurate munite di porto d'arma da fuoco. La ditta aggiudicataria si impegna a mantenere, per quanto nelle sue possibilità, lo stesso personale per tutta la durata dell'appalto, al fine di evitare disfunzioni nella gestione del servizio. Le sostituzioni degli addetti dovranno pertanto avere carattere eccezionale. Il personale dell'Affidatario non potrà essere sostituito senza il consenso delle Aziende per tutto il periodo di validità del presente contratto; in caso di sostituzione comunque dovrà essere previsto un periodo di affiancamento e passaggio di

consegne di almeno 5 giorni, a carico dell'Affidatario. Si applica ogni disposizione di cui al disciplinare di gara e di cui al C.S.A.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; si obbliga, altresì, a comunicare entro 24 ore ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio, nonché ogni circostanza che abbia influenzato le attività.

ARTICOLO 6 – IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE-TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, l'Appaltatore prende atto del seguente codice identificativo di gara (CIG) n. B7816D399B.

2. Il mancato utilizzo da parte del Fornitore dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 136/10, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della medesima legge.

3. Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato al Fornitore, previo accertamento della regolare esecuzione di ogni servizio espletato, nonché della regolarità contributiva tramite DURC, indispensabile per poter procedere alla successiva liquidazione. Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.

4. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, L. 136/2010. Qualora le transazioni al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

5. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata alla Committente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Contratto, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore dell'Esecuzione al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO- CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di

igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi.

3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in merito alle procedure di cambio d'appalto, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. Il valore del contratto ammonta ad € 3.724.082,20 oltre IVA al 22% pari ad € 819.298,09, per un complessivo di € 4.543.380,29.

2. I corrispettivi dovuti sono onnicomprensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto, sempre che effettuate a regola d'arte e nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali.

3. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino ad avvenuta regolarizzazione (articolo 1460 c.c.).

4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto di servizi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dall'Azienda Ospedaliera.

5. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 24 (ventiquattro) mesi di durata del Contratto, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, la Committente potrà procedere alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modifiche in legge 28 marzo 2022 n. 25. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Committente ed il Fornitore, nei termini di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 9 – PENALI

1. La Committente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

2. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Committente ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Contatto, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo, da parte della Committente, le seguenti penali:

a) Per ogni inadempienza relativa al servizio di vigilanza armata applicherà una penale pari a 1 per mille dell'importo del contratto di Fornitura;

b) Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alle frequenze descritte nel Capitolato Tecnico per il servizio di manutenzione ordinaria agli impianti di sicurezza, applicherà una penale pari a 0,3 per mille dell'importo del Contratto di fornitura;

c) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto per l'effettuazione del sopralluogo e per la consegna del Piano dettagliato degli interventi, sarà applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo del contratto di fornitura;

d) In caso di ritardo nella trasmissione alla Committente della reportistica e della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati di cui al Capitolato tecnico, rispetto al termine stabilito, o in caso di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate, sarà applicata una penale pari allo 0,05 per mille del valore annuale della Contratto, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;

e) L'amministrazione Committente, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore potrà applicare penali dallo 0,3 per mille all' 1 per mille del valore della Contratto, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione del Contratto.

f) Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati richiamati; in tali casi la Committente, applica alla ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Committente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

5. La Committente potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. Nonché compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

6. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte della Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

ARTICOLO 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore della Committente una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto di fornitura.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del contratto.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia opera per tutta la durata della Contratto di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Committente per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine la Committente predispose apposito certificato di regolare esecuzione del servizio in relazione alle prestazioni contrattuali.

7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Committente.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura.

ARTICOLO 11 – RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Contratto.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 12 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e di quelli connessi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Contratto di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Committente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Azienda Sanitaria contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Contratto di fornitura.

3. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente atto, che si protragga oltre 20 (venti) giorni lavorativi, concessi dalla Committente, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, l'Azienda avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto di fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

- d) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
- e) nei casi previsti dall'articolo relativo a "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- f) nel caso di cui all'articolo relativo a "Penali";
- g) nei casi di cui all'articolo relativo a "Riservatezza";
- h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto di fornitura, ai sensi dell'articolo relativo a "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo relativo a "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";

3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione contraente, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto la Committente ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo della contestazione.

5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

6. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la CUCRS, la Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p.

ARTICOLO 14 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Committente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto

avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Si conviene altresì che la Committente, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potrà recedere in tutto o in parte dal proprio Contratto di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

4. L'Azienda contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal Contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.

5. L'Azienda contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Committente.

ARTICOLO 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità dello stesso, nonché assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera contraente.

2. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

ARTICOLO 16–COORDINATORE DEL SERVIZIO

1. La ditta è tenuta a notificare all’Azienda i nominativi del Coordinatore del Servizio e del suo sostituto, insieme all’ elenco del personale da impiegare ed è consapevole che rientra nella facoltà dell’Azienda pretendere la sostituzione del Coordinatore, con richiesta motivata, senza che l’ Impresa possa opporre eccezione alcuna, e che prima della sostituzione dello stesso Coordinatore con un altro, la ditta dovrà proporre, tempestivamente, alla Azienda il nominativo del nuovo soggetto, ai fini dell’ approvazione.

ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Contratto medesimo, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.

2. La Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Contratto di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della stessa Azienda Sanitaria contraente, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003.

4. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

5. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Committente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 18 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma pubblica amministrativa con modalità elettronica.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese relative al pagamento dell'imposta di bollo e di registro che verranno calcolate ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si dichiara consapevole che il pagamento del bollo deve precedere la stipula e che eventuali sanzioni da ritardo saranno a carico dello stesso.

ARTICOLO 19 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 20 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUCRS è competente in via esclusiva il Foro di Palermo. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Committente, è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ARTICOLO 21 – CLAUSOLA FINALE

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto e, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dell'atto nel suo complesso.

2. Qualsiasi ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto di fornitura (o di parte di esso) da parte della AOUP contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti, che la stessa si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 22 – ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il sottoscritto Dott. Settimo Serradifalco, in qualità di legale rappresentante della Metronotte D'Italia s.r.l., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti, ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. dà atto che l'unica sottoscrizione finale del Contratto è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole e dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: dall'art 1 all'art. 22.

Palermo, 6 agosto 2025

Il Legale rappresentante dell'AOUP (Firmato digitalmente, in pades, ai sensi del d. L.gs. n. 82 del 2005)	
--	--

Il Legale rappresentante della Società (Firmato digitalmente in pades, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 2005)	
--	--

L'Ufficiale Rogante (Firmato digitalmente in pades, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 2005)	
---	--

Il presente contratto occupa n.15 (quindici) pagine, e n. 22 (ventidue) articoli, comprese le sottoscrizioni.

Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico mediante firma digitale, verificata nella loro regolarità e verificato che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'Ordinamento giuridico.